

DELIBERA N. 207/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 22 maggio 2019 (prot. n. 220405) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Roseto Capo Spulico (CS), a seguito di due segnalazioni, una presentata dai candidati al Consiglio comunale con la “Lista n. 2 - Uniti per Roseto” e l’altra dall’avv. Gaetano Parise, sempre in qualità di candidato al Consiglio comunale con la medesima Lista, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell’Amministrazione comunale in relazione all’intervento del Sindaco, avv. Rosanna Mazzia, in data 13 maggio 2019, ad una “manifestazione pubblica (presentazione del sito web turistico Roseto Capo Spulico Comunità ospitale), organizzata dal Comune [...] pubblicizzata anche attraverso manifesti e volantini” e a “l’organizzazione di una manifestazione per festeggiare l’assegnazione della Bandiera Blu”. Inoltre, il Comitato, “da una verifica eseguita d’ufficio [...] il 20 maggio u.s. alle 10 circa” ha accertato che “sul sito istituzionale del predetto Comune, sezione turismo - ultime news, risulta altresì pubblicato un comunicato stampa [...] con cui si pubblicizza la riferita cerimonia di consegna della bandiera blu”. Il Comitato, nel dare atto che “in data odierna sono spirati i termini assegnati senza che il Sindaco abbia provveduto all’adeguamento agli obblighi di legge e non risulta pervenuta alcuna controdeduzione”, ha ritenuto che “i comunicati oggetto di segnalazioni appaiono confliggere con quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000”;

VISTA la successiva nota del 22 maggio 2019 (prot. n. 221379), con cui il competente Comitato ha trasmesso le controdeduzioni fatte pervenire, oltre il termine assegnato, dal Comune di Roseto Capo Spulico, con cui il Sindaco ha rilevato, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- “si comunica che, rispetto alla contestazione di presunta violazione dell’art. 9 [...] si è provveduto, in via esclusivamente cautelativa [...] a rimuovere il comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale e relativo al riconoscimento [...] della prestigiosa bandiera blu. Infatti detto comunicato, a parere della scrivente, aveva certamente la caratteristica dell’impersonalità”;
- “Quanto all’invito per la medesima manifestazione indirizzato agli operatori economici del territorio e la presentazione del sito web turistico (in realtà sito web Comunità Ospitale) gli stessi erano indispensabili strumenti di lavoro e promozione per gli operatori turistici del territorio, stante l’imminente apertura della stagione estiva”;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria pervenuta, ed in particolare della lettera di invito alla “Cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2019”, prevista per il 19 maggio 2019, recante lo stemma del Comune di Roseto Capo Spulico e l’indicazione del nome del Sindaco nella propria veste istituzionale, della lettera di invito alla “Presentazione del sito web turistico Roseto Capo Spulico Comunità ospitale”, prevista per il 13 maggio 2019, recante l’indicazione “Per informazioni Comune di Roseto Capo Spulico” e del comunicato stampa dal titolo “Roseto Capo Spulico Bandiera blu 2019” pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione relative alla *“Cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2019”* prevista per il 19 maggio 2019 e alla *“Presentazione del sito web turistico Roseto Capo Spulico Comunità ospitale”*, prevista per il 13 maggio 2019, svolte attraverso le lettere di invito, oggetto di segnalazione, e attraverso il comunicato stampa intitolato *“Roseto Capo Spulico Bandiera blu 2019”*, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, costituiscono iniziative di comunicazione

istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all'Amministrazione comunale di Roseto Capo Spulico;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicizzazione degli eventi in questione è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali con riferimento alle elezioni europee e alle elezioni amministrative fissate per il 26 maggio 2019;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso la distribuzione delle lettere di invito relative alla *“Cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2019”*, prevista per il 19 maggio 2019, e alla *“Presentazione del sito web turistico Roseto Capo Spulico Comunità ospitale”*, prevista per il 13 maggio 2019, nonché attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del comunicato stampa *“Roseto Capo Spulico Bandiera blu 2019”*, non presentano i requisiti cui l'art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto dette iniziative non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbero potuto essere svolte in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che la lettera di invito alla *“Cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2019”*, reca lo stemma del Comune di Roseto Capo Spulico e l'indicazione del nome del Sindaco nella propria veste istituzionale, mentre la lettera relativa alla *“Presentazione del sito web turistico Roseto Capo Spulico Comunità ospitale”*, reca l'indicazione *“Per informazioni: Comune di Roseto Capo Spulico”*. Inoltre, il predetto comunicato stampa reca lo stemma del Comune;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la distribuzione delle lettere di invito oggetto di segnalazione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del comunicato stampa *“Roseto Capo Spulico Bandiera blu 2019”*, integrano la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che quanto affermato dal Sindaco di Roseto Capo Spulico, nelle controdeduzioni tardivamente trasmesse al Comitato, in merito alla rimozione *“in via esclusivamente cautelativa”* del *“comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale e relativo al riconoscimento [...] della prestigiosa bandiera blu”* non può assumere rilevanza ai fini dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge in quanto tale circostanza non risulta accertata da parte del Comitato medesimo;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la*

pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, e nella specie, del comunicato stampa "*Roseto Capo Spulico Bandiera blu 2019*", pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e ancora accessibile al momento della conclusione dell'istruttoria;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso le lettere di invito alla "*Cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2019*", prevista per il 19 maggio 2019, e alla "*Presentazione del sito web turistico Roseto Capo Spulico Comunità ospitale*", prevista per il 13 maggio 2019, e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comunicato stampa intitolato "*Roseto Capo Spulico Bandiera blu 2019*" e di rimuovere il comunicato stampa medesimo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune Roseto Capo Spulico (CS) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi